



Comune di Brandico Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) istituita - a norma dell'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e dell'art.1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011.

Articolo 2 – Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di BRANDICO, ai sensi del D. Lgs 28/09/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

La gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF è affidata al funzionario responsabile identificato nella figura del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune.

Articolo 3 – Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di BRANDICO, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22/12/1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 4 – determinazione della aliquota

L'aliquota di compartecipazione della addizionale è fissata in 0,6 punti percentuali.

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;

La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, derivante da lavoro dipendente, assimilato o da pensione, fino a € 12.000,00 annui. Quando il reddito supera tale soglia, l'addizionale si applica sull'intero importo.

Articolo 5 – versamento

Il versamento dell'addizionale dovrà essere effettuato in acconto e a saldo con le modalità previste dal D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e sue successive modificazioni.

Articolo 6 - rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018.